



COMUNE DI SERRA SANT' ABBONDIO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 44 Data 14-08-19

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI

L'anno duemiladiciannove, il giorno 14-08-2019 del mese di agosto alle ore 09:00, nella residenza municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

=====

CAVERNI LUDOVICO	SINDACO	P
SANTI AUGUSTO	VICE SINDACO	P
CIARUFFOLI MANUELA	ASSESSORE	P

=====

Assegnati n.3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0
Partecipa il Segretario comunale DR.SSA NADIA BERTONI.
Il Presidente DOTT. LUDOVICO CAVERNI nella sua qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26.05.2019, sono stati rinnovati gli organi comunali;

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

“1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)*

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

Visto l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;

Considerato che a tutt'oggi il D.M. previsto dal sopra riportato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, non è stato ancora emanato;

Ritenuto pertanto necessario rideterminare, in via provvisoria, nelle more della sua emanazione, l'indennità di funzione agli amministratori, nella misura prevista dall'ultimo D.M. 4 del aprile 2000, n. 119;

Visto tale D.M., recante:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”

ove, all'art.4, comma 2, si prevede che:

“1. Al vicesindaco di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco [...];

6. Agli assessori di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco [...].”

Dato atto che, in assenza della predetta emanazione, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, apposita tabella, (con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119) della quale viene come appresso riportato lo stralcio relativo alla popolazione inerente il Comune di Serra Sant'Abbondio:

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)
1	2	3	4
da 1.001	a 3.000	Base	1446,08
		+5%	72,30
		+3%	43,38
		+2%	28,92

Considerato:

- che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
 - a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
 - b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

Visto:

che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi di tale legge;

che le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì rilevare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame sia stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti e, non risultando ancora emanato tale decreto, debba ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Visto il D.L. n. 112/2008 che:

- l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

Visto l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore:

”135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.”

Ritenuto di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

Considerato che da un riscontro effettuato dall'ufficio di contabilità l'unico parametro per l'applicazione della maggiorazione di cui al sopra citato art. 2 è quello previsto dalla lettera c) dello stesso, che consiste in una maggiorazione dell'indennità pari al 2%;

Visto che questo Comune alla data del 31 dicembre 2017, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT, conta n. 1001 abitanti residenti;

Dato atto che occorrerà, secondo quanto previsto dalla Corte dei Conti (Sezione delle Autonomie, del. 3/SEZAUT/2015/QMIG; Sez. Reg. Toscana del. 3/2018PAR), provvedere ad una verifica annuale del sussistere delle condizioni di maggiorazione sopra richiamate, anche in considerazione degli equilibri di bilancio;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

PROPONE

A) Di fissare, con decorrenza dalla elezione per il Sindaco e della nomina per il Vicesindaco e l’assessore, come dal prospetto che segue, l’indennità di funzione mensile agli amministratori:

SINDACO	VICE SINDACO 20 % di col. 1	ASSESSORE 15 % di col. 1
Base + 2% art. 2 c.1 lett.c D.M. 119/2000	Base + 2% art. 2 c.1 lett.c D.M. 119/2000	Base + 2% art. 2 c.1 lett.c D.M. 119/2000

B) Di dare atto che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;

C) Di demandare al responsabile del competente settore gli adempimenti necessari, assicurando la copertura finanziaria alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3.2.1.1. del Bilancio;

D) Di dare atto che il bilancio dell’ente, per effetto dell’art.1 comma 136 del D.L. 56/2014, non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali;

E) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

F) Con successivo provvedimento la misura dell’indennità di funzione di cui alla precedente lettera A), verrà rideterminata in conformità all’emanando D.M. previsto dall’art. 5, c. 7, del D.L. n. 78/2010.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei settori interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

Proceduto a votazione in forma palese ed ottenuta l'unanimità dei voti favorevoli;

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta.

SUCCESSIVAMENTE

Visto l'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Proceduto a separata votazione unanime e favorevole espressa nella forma di legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 stante la necessità di procedere con il pagamento delle suddette indennità.

Del che é stato redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. LUDOVICO CAVERNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA NADIA BERTONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi della Legge n. 69 69/2009 art. 32 e s.m.i., nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-11-19 e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Serra S.Abbondio lì , 14-11-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toDR.SSA NADIA BERTONI

=====
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno: 14-08-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000);

Serra S.Abbondio lì, 14-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA NADIA BERTONI

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Serra S.Abbondio lì ,14.11.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA NADIA BERTONI